

La Cassazione torna sul difficile bilanciamento tra libertà di espressione e riservatezza della persona in caso di dibattito politico

(Cass. Civ., sez. III, ord. 20 luglio 2019- 5 settembre 2019, n. 22179)

La Suprema Corte di Cassazione afferma che il bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza della persona, in tutti quei casi che hanno ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, vada attuato con pesi e misure profondamente differenti dall'ordinario, in quanto in vicende di rilevanza politica prevale sempre l'interesse a tenere alto il livello di dibattito politico, anche laddove vi siano specularmente diritti individuali da tutelare. Infatti la Corte ritiene che la notizia, in contesti di dibattito politico, possiede naturalmente un carattere suggestivo, allusivo e si rivela più invasiva della sfera privata dei soggetti di quanto lo sia invece una notizia resa in diversi ambiti di critica giornalistica. Tanto basta per giustificare un diverso modo di bilanciare espressione e riservatezza, incomprimibili libertà costituzionali, precisando peraltro che la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica e che inoltre il dibattito politico è la forma più ampia forma della libertà di espressione il cui esercizio misura il tasso di democraticità raggiunto in un Paese.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo

– Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella

– Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara

– Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca

– rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4578-2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.M.J. in qualità di erede del Prof.

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO MAGISTRETTI;

– controricorrente –

e contro

T.M., T.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2558/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2018 S.R. impugna per cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2558/2017, pubblicata il 15 novembre 2017 che, in totale riforma della sentenza di primo grado resa dal tribunale di Firenze, ha rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente avanzata nei confronti degli eredi di T.A. (detto A.) (deceduto in corso di causa) in ragione di un articolo a sua firma intitolato "(OMISSIS)", pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) in data (OMISSIS), ritenuto lesivo della sua reputazione, quando all'epoca era stato insignito della carica di presidente del Senato. Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli eredi di T.A. hanno notificato controricorso per resistere. Il ricorrente ha depositato memoria.
2. La vicenda attiene a un commento rilasciato dallo scrittore il (OMISSIS) su un quotidiano nazionale ((OMISSIS)), a commento dell'avvenuta narrazione di alcuni fatti riferibili al senatore qui ricorrente, e pubblicati su un libro scritto da Tr.Ma. e G.P., intitolato "(OMISSIS)", e dell'aggressione subita da Tr.Ma. nel corso di un programma televisivo da parte di Sg.Vi.. Lo scrittore, nell'articolo intitolato "(OMISSIS)", aveva riportato vicende relative a "problemi giudiziari" avuti dal senatore (accertate frequentazioni di personaggi condannati poi per mafia), "processi dai quali egli fu di seguito assolto" con la successiva precisazione che si trattava di "fatti che appartengono alla biografia di un uomo politico nominato alla seconda carica dello Stato", inseriti in un contesto in cui era stata messa in luce "la necessità che nel nostro paese siano comunicate direttamente o tramite gli strumenti di informazione, profili biografici – veritieri – riguardanti gli uomini politici che ricoprono le cariche più alte dello Stato: e ciò indipendentemente dall'eventuale rilevanza sociale di tali profili" ed il fatto che "nelle vere democrazie si esige addirittura di sapere se in vita sua un uomo politico di tale rilievo abbia fumato uno spinello e sia riuscito a sottrarsi alla guerra del Vietnam: se poi aver fumato uno spinello o essersi sottratto al Vietnam non abbia costituito un reato, la cosa si dice lo stesso, perchè fa parte della sua biografia. Ma nel comunicato di gabinetto di...(omissis), nè tantomeno sulla stampa italiana (con la sola eccezione de (OMISSIS)) il giorno della sua nomina questi fatti non apparivano". Per il Tribunale l'articolo presentava un connotato fortemente allusivo e suggestivo, idoneo ad attribuire, specialmente agli occhi di un lettore superficiale, un'immagine

negativa o quanto meno sospetta dell'onorevole (trattandosi dell'unico personaggio politico menzionato), anche in considerazione della genericità ed assenza di riferimenti temporali dei fatti attribuiti al medesimo e del paragone che il lettore veniva indotto ad operare tra la nostra e "le vere democrazie". Pertanto, pur ritenendo che fossero stati rispettati i canoni della pertinenza e della continenza con riferimento alle cause di giustificazione, e in particolare a quella del diritto di cronaca, il Tribunale di Pisa adito riteneva difettasse il canone della verità, atteso che l'articolo portava a ritenere che all'interno del libro pubblicato vi erano fatti accertati dalla magistratura e vi era menzione della passata appartenenza del senatore, quale socio, a una società di brokeraggio assicurativo insieme a un futuro boss mafioso, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, circostanza ritenuta non idonea ad attestare l'esistenza di un collegamento certo tra il rapporto sociale intrattenuto con alcune persone condannate per reati di stampo mafioso e i predetti "problemi giudiziari". Pertanto, il giudice di primo grado riteneva che i fatti riportati dallo scrittore non integravano l'esimente del diritto di critica, muovendo da una prospettazione di fatti che, nel suo nucleo essenziale e nella portata allusiva, non corrispondeva a verità, ritenendo quindi che il T. non poteva non essere a conoscenza del contenuto del libro che aveva utilizzato per redigere l'articolo.

3. La Corte d'appello, adita dal giornalista scrittore nel 2011, dopo avere ammesso la produzione di nuova documentazione da parte dell'appellante, pur aderendo alla valutazione espressa dal giudice di primo grado in ordine alla oggettiva valenza diffamatoria delle notizie e dei giudizi espressi dallo scrittore nell'articolo, riteneva che nel caso di specie fosse sussistente l'esimente del diritto di critica politica: in particolare, deduceva che era inoppugnabile la sussistenza dell'interesse pubblico e della continenza dell'esposizione (neanche contestata dall'appellato), mentre, con riferimento al limite della verità, riteneva che detto limite opera in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che la critica tende ad esprimere, presupponendo una selezione dei fatti, più che una rappresentazione degli stessi, orientata da una "interpretazione originale soggettiva". Concludeva nel senso che, nel caso di specie, l'articolo scritto rispettasse il requisito della veridicità sia con riferimento alle frequentazioni del ricorrente con personaggi di cui si era successivamente accertato il loro inserimento in organizzazioni mafiose, sia in relazione ai problemi giudiziari che egli aveva avuto a causa delle frequentazioni: difatti, le nuove produzioni documentali, non ammesse dal giudice di primo grado per tardività, erano in grado di attestare la sostanziale veridicità della notizia dell'esistenza di procedimenti penali originati dalle frequentazioni di cui si dava atto nell'articolo, rilevando solo l'improprietà dell'espressione usata, riferita all'"assoluzione" anziché alla "archiviazione" degli stessi, che appare pienamente giustificata dal fatto che il redattore dell'articolo era uno scrittore di fama internazionale, un professore di letteratura portoghese e un'opinionista, e non un esperto di diritto o un giornalista di cronaca giudiziaria, e che per la maggioranza assoluta dei cittadini italiani l'archiviazione di un procedimento penale corrisponde a una assoluzione del soggetto indagato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 2 e 21 Cost., dell'art. 595 c.p. e in relazione alla L. n. 47

del 1948, oltre che dei principi in materia di liceità del diritto di critica, addebitando alla sentenza di non avere considerato la completa assenza del requisito di verità del fatto e di non avere considerato se si potesse parlare quanto meno di verità putativa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Nel caso concreto si è considerata la veridicità della notizia in un contesto di critica morale e politica, e non in un ambito di cronaca giudiziaria o storica, ove al cronista è richiesto maggior rigore circa la precisione dei fatti riportati. Si è ritenuto che la notizia, espressa da un intellettuale e scrittore, noto sulla scena culturale Europea e internazionale, per quanto imprecisa nel riportare i fatti di cronaca penale che avevano coinvolto il soggetto politico, doveva valutarsi nell'ambito di un giudizio soggettivo di valore sulla prassi in uso nel nostro paese di non scrutinare il passato dei candidati politici che intendano ricoprire le più alte cariche dello Stato, ove per lo scrittore non avrebbe certamente molta importanza se un procedimento penale sia stato archiviato o avviato con successiva assoluzione, dovendosi riportare i fatti di rilievo concernenti la persona del personaggio politico che aspira a un'alta carica, a prescindere dall'esito dei procedimenti che lo hanno coinvolto.

1.3. Sotto il profilo della corretta applicazione dei principi che regolano il diritto di critica o di cronaca a mezzo stampa, e che sanzionano i comportamenti esorbitanti la sfera del lecito in quanto diffamatori, una volta appurato che il giudice di merito si sia posto nella giusta prospettiva di giudizio, non è certamente sindacabile il giudizio di merito in ordine al carattere denigratorio (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019: "il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione"). Ciò non toglie che, in sede di giudizio di legittimità, occorre comunque scrutinare se il giudice di merito, nel giungere a un giudizio di liceità o illiceità della critica o cronaca effettuata, abbia fatto corretta applicazione dei principi che sono stati via via affermati in tale materia, a seconda dei contesti in cui essa si manifesta.

1.4. Nel caso concreto la Corte di merito ha valutato l'attività dello scrittore nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, la quale consente il ricorso anche ad espressioni forti, e persino suggestive, al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e di richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario (Cass. pen. 35791/2018).

Costituisce altresì *ius receptum* presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale il discrimine tra il diritto di critica e l'insulto, l'invettiva, l'insolenza deve compiersi sul presupposto per cui la prima deve essere argomentata, in modo non futile nè palesemente pretestuoso (onde celare maldestramente una gratuita e ingiustificata aggressione verbale), attraverso un'efficace spiegazione che renda manifesto, così al destinatario come ai terzi, le ragioni poste a fondamento delle espressioni usate (Cass.civ, Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015). La critica politica non è, invero, finalizzata a che il destinatario o i terzi condividano e facciano proprie le affermazioni espresse dal dichiarante, bensì a che esse, pur colorandosi di intensità espressiva, suggestiva ed evocativa, seguano un itinerario di pensiero improntato a logica e coerenza rispetto a quanto voluto esprimere in un preciso contesto politico.

1.5. Più in generale, il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si attesta sul fronte della “veridicità”, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purchè non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015).

1.6. Tradizionalmente, la “prova della verità” nel diritto di critica e di cronaca fa perno sull’origine storica del delitto di diffamazione, ovvero su una concezione dell’onore propria della società cavalleresca, ereditata dai sistemi in funzione repressiva del dibattito pubblico, laddove quest’ultimo potesse estrinsecarsi in critiche all’autorità costituita. Essa è stata quindi mutuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, individuando nel diritto di cronaca costituzionalmente tutelato una scriminante invocabile in base all’art. 51 c.p. rispetto all’accusa di diffamazione, ha ritenuto che tale diritto debba rispettare il requisito della verità, oltre che della pertinenza e continenza espressiva, desumendo tali limiti dalla ratio delle eccezioni previste dall’art. 596 c.p.; pertanto si è data alla stampa e all’autore della dichiarazione la possibilità di avvalersi della exceptio veritatis per sottrarsi alla condanna per diffamazione, appellandosi al diritto di cronaca o di libera espressione del proprio pensiero. Il diritto di cronaca è stato quindi inteso nel senso che incontra limiti invalicabili, costituiti dall’oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica (principio della pertinenza), dalla correttezza con cui vengono esposti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni dell’altrui onorabilità (principio della continenza) e, soprattutto, dalla rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati (principio della verità) (Cassazione penale, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4555 del 15/01/1987 e ss.).

1.7. Purtuttavia, in riferimento all’esercizio del diritto di critica, in tema di diffamazione a mezzo stampa si è ritenuto che il rispetto della “verità oggettiva” del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. tra le tante, Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 26/09/2016: fattispecie in cui si è ritenuto configurabile l’esimente di cui all’art. 51 c.p. in un’ipotesi in cui, un consigliere comunale, con frase poi riportata su un articolo di stampa, in un contesto di ricostruzione anche storica di vicende risalenti alla seconda guerra mondiale, aveva attribuito ad un esponente di un partito, in ragione di tale suo ruolo, la “responsabilità politica” di un reato, rispetto al quale era certo il mancato coinvolgimento di costui).

1.8. Tale approccio relativista risulta conforme non solo a una interpretazione secondo Costituzione delle leggi che regolano una libertà di rango costituzionale (art. 21 Cost.), ma anche a quanto sancito in sede convenzionale dall’art. 10 Conv. Edu, in applicazione del quale si tende a trattare i casi di diffamazione a mezzo stampa come ipotesi non tanto di legittima restrizione della libertà di espressione, quanto piuttosto di necessario bilanciamento fra l’art. 10 Conv. EDU e il diritto al

rispetto della vita privata di cui all'art. 8 Conv. Edu, nel quale rientra il diritto alla reputazione, enunciato quale naturale contrapposto del diritto di critica. Affinchè possa ritenersi che vi sia una violazione dell'art. 8 Conv. Edu, l'offesa alla reputazione deve quindi assurgere a un certo livello di gravità ed essere tale da compromettere il godimento personale del diritto alla vita privata (Soini e altri c. Finlandia (36404/97), 17 gennaio 2006). Sicchè, in questa materia, ove sono in gioco libertà ritenute per lo più incompressibili occorre soprattutto distinguere il caso in cui l'interlocutore intende riportare un fatto da quello in cui intende esprimere un giudizio di valore. Con la pronuncia del 12 luglio 2016, Reichman c. Francia, la Corte EDU ha infatti sottolineato tale differenza, e ha pertanto ritenuto che la condanna per diffamazione di un giornalista, che aveva criticato duramente il comportamento del vicedirettore del Consiglio di amministrazione nel riportare i bilanci, fosse sproporzionata e ne violasse la libertà di espressione, poichè quanto da lui affermato aveva una sufficiente base fattuale, mentre per quanto riguarda i giudizi di valore è ammessa una certa dose di "esagerazione" e di "provocazione".

1.9. Il bilanciamento tra i due valori contrapposti- libertà di espressione del pensiero e diritto alla riservatezza della persona -, dunque, si attua con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa ha ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocca la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorchè quest'ultima si inserisca in un contesto di critica politica dove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Nel pesare la prevalenza dei due opposti valori, bisogna pertanto circoscrivere l'analisi di una "notizia diffamante", nel contesto politico, ove il linguaggio ha sempre carattere salato, suggestivo e allusivo, poichè tende alla captatio benevolentiae, e pertanto ammette invasioni di campo nella sfera privata molto più ampie rispetto ad altri contesti di critica giornalistica. Affinchè il dibattito politico, inteso come il "cuore della democrazia", possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate (cfr. Ct EDU, 22 nov. 2016, Grebneva e Alimchik c. Russia; Ct. EDU Diugolecki c. Polonia (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37; 13 settembre 2016 CtEDU Semir Guzel c. Turchia; Ct EDU, Von Hannover v. Germany, 24 Giugno 2004;).

1.10. La libertà di dibattito politico, in effetti, è la più ampia forma di manifestazione della libertà di espressione il cui esercizio – che avviene tradizionalmente attraverso il pubblico comizio, l'intervista, il mezzo della stampa, anche tramite l'uso di altri media e di Internet – misura il tasso di democrazia raggiunto in un paese, in quanto la critica che ne scaturisce è precipuamente finalizzata a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei diversi soggetti che si confrontano nell'arena politica (cfr. Ct EDU Von Hannover v. Germany, 24 June 2004; Lingens v. Austria, 8 July 1986), ed è ammessa fino al punto in cui non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la "figura morale del soggetto criticato". In una recente pronuncia resa da questa Corte, in linea con tale indirizzo, si è sancito che "il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali" (cfr. Cass. pen-sez 5, n. 35791/2018; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015).

1.11. In questa sede processuale, ove non è in contestazione l'aver oltrepassato il criterio della continenza espressiva o della pertinenza, nel caso concreto, così come ricostruito dalla Corte di merito, è stata fatta corretta applicazione dei principi sopra detti, e soprattutto un giusto

bilanciamento tra quello che è l'espressione di un libero pensiero politico e il limite della "falsità infamante" riguardante un soggetto politicamente esposto, cui è richiesto un forte grado di tolleranza. Il bilanciamento operato tra verità e diritto di critica politica risulta corretto perchè nel contesto in cui essa si agitava era tollerabile una imprecisione nel riportare il secondo dei due fatti – veri- riportati (la passata frequentazione di personaggi implicati in reati per mafia e il procedimento penale in cui il ricorrente è stato coinvolto), da ritenersi pertanto una minuzia, un distinguo tecnico non esigibile in capo a un intellettuale, e ciò anche in riferimento alle cognizioni medie di un cittadino in materia di differenza tra archiviazione penale e assoluzione penale. Essendo la critica mirata a mettere in luce che nel nostro paese non viene considerato – sotto il profilo reputazionale e non solo dei requisiti di idoneità tecnica – il passato personale dei soggetti politici prima di candidarli o di proporli a rivestire le più alte cariche di Stato, come invece si usa fare in maniera invasiva e capillare in altri paesi e democrazie occidentali, i fatti riportati servivano non tanto per denigrare la persona del soggetto politico in questione, ma piuttosto come pretesto per mettere in luce le differenze sostanziali e culturali tra le diverse democrazie occidentali.

1.12. La Corte di merito ha valutato pertanto correttamente il criterio della corrispondenza a un nucleo di "verità" della notizia in rapporto al contesto di critica politica e di costume in cui essa si inseriva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5 che la Corte d'appello abbia completamente omesso di considerare che nel testo di riferimento della esposizione contenuta nell'articolo oggetto di causa (il libro pubblicato) non si facesse riferimento a ipotetici, e invero inesistenti, processi penali dai quali il ricorrente sarebbe stato assolto.

2.1. Il motivo è infondato. Difatti la Corte d'appello ha esaminato il contenuto veritiero o meno della notizia in sè riportata dallo scrittore, sulla base della documentazione prodotta attestante la sussistenza del procedimento de quo, poi archiviato, a fronte della quale il fatto che la notizia fosse o meno presente nel libro di recente pubblicazione non assume rilevanza decisiva, non essendo in questione l'esercizio di un diritto di cronaca, come sopra detto al punto 1.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per la natura meramente apparente della motivazione con riferimento alla questione della qualità soggettiva dell'autore dell'articolo, reputata dalla Corte di merito idonea a giustificare la non veridicità della circostanza in ordine al fatto che il ricorrente fosse stato assolto in procedimenti penali.

3.1. Il motivo è altrettanto infondato per quanto sopra detto al punto 1 in merito al confine tra verità e falsità infamante nell'esercizio del diritto di critica politica, che dà conto di come la motivazione non possa considerarsi apparente, bensì calibrata in relazione al bilanciamento di valori da farsi in ordine al carattere puntuale o meno della notizia, certamente nel caso specifico non inveritiera, in un contesto di critica di costume e politica come era nelle intenzioni dello scrittore.

4. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre alle spese per Euro 200,00, spese forfettarie al 15%, oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019